

PS6756B - SISTEMI DI LUCE-VENDITE ON LINE

Provvedimento n. 24026

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*" (di seguito Regolamento) adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007, successivamente sostituito dal "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*" (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS6756 del 12 ottobre 2011, con la quale è stato contestato alla società Lightsten S.r.l. di avere posto in essere presunte pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice del Consumo;

VISTA la propria delibera n. 23327 del 22 febbraio 2012, con la quale l'Autorità ha reso obbligatori gli impegni proposti nel corso del procedimento PS6756 dalla società Lightsten S.r.l. ed ha definito il procedimento stesso senza procedere all'accertamento dell'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo;

VISTA la propria delibera n. 23698 del 27 giugno 2012, con la quale l'Autorità ha:

- contestato alla società Lightsten S.r.l. la violazione dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non avere attuato gli impegni resi obbligatori dall'Autorità con il provvedimento n. 23327 del 22 febbraio 2012;
- avviato il procedimento per l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;
- riaperto, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*", il procedimento volto ad accertare le pratiche commerciali scorrette ipotizzate nella comunicazione di avvio del procedimento del 12 ottobre 2011;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

a) L'avvio del procedimento PS6756

1. In data 12 ottobre 2011 era stato comunicato alla società Lightsten S.r.l. (di seguito, Lightsten), operante nella vendita *on line* di prodotti per l'illuminazione, che erano pervenute in numerose segnalazioni di consumatori i quali lamentavano di aver ordinato attraverso il sito *internet* del professionista¹ prodotti ivi indicati come disponibili ma di non aver ricevuto tempestivamente quanto richiesto. Nella comunicazione di avvio del procedimento era stata ipotizzata una violazione degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo.

2. Nella comunicazione di avvio del procedimento era stata inoltre ipotizzata una violazione degli articoli 20, comma 2 e 21, comma 1, lettera g), del Codice del Consumo relativamente alla presenza, nel sito *internet* del professionista, risultante da rilevazioni effettuate d'ufficio, di alcune indicazioni non conformi a quanto stabilito dagli articoli 64 ss. del Codice del Consumo in materia di diritto di recesso del consumatore nei contratti conclusi a distanza e dall'articolo 130, comma 2, del Codice del Consumo circa l'assenza di spese per il consumatore a fronte di interventi di riparazione e/o sostituzione dei prodotti in garanzia legale di conformità.

b) Gli impegni di Lightsten resi obbligatori dall'Autorità

3. Con provvedimento n. 23327 del 22 febbraio 2012, notificato alla società Lightsten in data 9 marzo 2012, l'Autorità ha deliberato l'accoglimento degli impegni presentati nel corso del procedimento dal professionista, rendendoli obbligatori e definendo il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

Gli impegni resi vincolanti dall'Autorità con il citato provvedimento prevedevano anche significative misure di tipo ripristinatorio delle varie situazioni nei confronti degli acquirenti.

4. Gli impegni accolti si sostanziavano, in merito ai tempi di consegna dei prodotti, nella modifica delle indicazioni riguardanti le condizioni di vendita, ed erano volti a chiarire la distinzione tra:

¹ [Per lo svolgimento della propria attività di vendita *on line*, Lightsten ha utilizzato i nomi a dominio *sistemidiluce.it*, *sistemidiluce.com* e *shesellshine.com*. I relativi siti hanno avuto un identico contenuto.]

i) i prodotti immediatamente disponibili, da spedire al consumatore entro due giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento. Nel caso di mancata consegna del prodotto nei sette giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento, Lightsten avrebbe disposto, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza di tale termine, il rimborso automatico delle somme già corrisposte dal consumatore, oltre all'interesse legale;

ii) i prodotti non in magazzino, la cui consegna sarebbe avvenuta entro trenta giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento, fatta salva la possibilità di un diverso accordo tra le parti. Nel caso di mancata consegna del prodotto nei trenta giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento, Lightsten avrebbe disposto, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza di tale termine, il rimborso automatico delle somme già corrisposte, oltre all'interesse legale;

iii) i prodotti non facilmente reperibili (serie limitata, prodotto fuori produzione, prodotto realizzato su ordinazione), per i quali il consumatore avrebbe potuto indicare un termine massimo di consegna, che Lightsten si sarebbe riservata di accettare o meno mediante comunicazione al cliente.

5. Lightsten si era inoltre impegnata a modificare la procedura di vendita *on-line*, per garantire all'acquirente la piena consapevolezza dei tempi di consegna dei prodotti, nel seguente modo:

- le informazioni riguardanti la disponibilità dei prodotti ed i tempi di consegna sarebbero stati forniti contestualmente all'indicazione del prezzo di vendita;

- l'accettazione delle condizioni di vendita sarebbe stata confermata dall'acquirente prima della conclusione della procedura d'acquisto.

6. Lightsten si era impegnata, ancora, ad effettuare una ricognizione dei contratti stipulati a partire dal settembre 2010 (mese in cui la società è stata costituita) e, là dove avesse riscontrato la mancata consegna all'acquirente dei prodotti, a contattare quest'ultimo via *e-mail* e/o posta ordinaria, entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento dell'Autorità, comunicando le ragioni del ritardo nella consegna ed il nuovo termine stimato per la consegna stessa, proponendo in alternativa:

- il rimborso delle somme corrisposte, oltre all'interesse legale;

- l'attesa della consegna del prodotto, che sarebbe avvenuta entro il nuovo termine indicato, comunque non superiore a trenta giorni lavorativi;

- l'indicazione - da parte dell'acquirente - di un altro prodotto in catalogo, che fosse risultato immediatamente disponibile, di qualità paragonabile a quello originariamente acquistato.

Tali indicazioni sarebbero state inoltre pubblicate nel sito *www.sistemidiluce.it* per trenta giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla chiusura del procedimento.

7. Il professionista avrebbe, poi, evidenziato maggiormente, nel proprio sito *internet*, di essere una società non appartenente a reti ufficiali di vendita.

8. Infine, gli impegni prevedevano l'inserimento nel sito di chiarimenti circa la possibilità per l'acquirente di optare per la modalità di pagamento in contrassegno.

9. Lightsten si era impegnata a completare tali misure entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di accettazione degli impegni.

10. Lightsten, infine, si era impegnata a modificare il proprio sito *internet* inserendo le indicazioni corrette in merito alla normativa relativa al diritto di recesso nei contratti a distanza ed in merito alla circostanza che la riparazione e/o la sostituzione dei prodotti in garanzia legale di conformità non comportano alcuna spesa per il consumatore. Le modifiche di cui trattasi sono state operate dal professionista nel novembre 2011 nel corso del procedimento.

c) La mancata ottemperanza agli impegni e l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette"

11. Il provvedimento del 22 febbraio 2012 prevedeva che la società Lightsten avrebbe informato l'Autorità, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso, in merito alle modalità di attuazione degli impegni presentando una relazione al riguardo.

Nei sessanta giorni successivi alla notifica di tale provvedimento, avvenuta in data 9 marzo 2012, non è pervenuta da parte del professionista alcuna relazione in ordine all'attuazione degli impegni riguardanti i tempi di consegna dei prodotti, nonostante con lettera dell'8 giugno 2012 l'Autorità avesse sollecitato la Lightsten a presentare la relazione. Il professionista ha risposto a tale lettera con una nota del 18 giugno 2012, nella quale, tuttavia, viene dato conto soltanto delle misure realizzate relativamente alle informative presenti sul sito *internet*².

12. Non si è avuta, invece, alcuna evidenza di contatti del professionista con i propri clienti, che non avevano ricevuto la merce ordinata e pagata, per proporre loro il rimborso delle somme corrisposte con i relativi interessi, né che a tali clienti sia stato comunicato un termine di consegna della merce ordinata, e/o proposto di scegliere un prodotto alternativo rispetto a quello non consegnato.

13. Inoltre, dal mese di febbraio dell'anno in corso al mese di giugno sono pervenute in Autorità segnalazioni in merito a nuovi acquisti effettuati da consumatori che continuavano ad incorrere in problemi di consegna della merce regolarmente pagata, nonostante nel sito tali prodotti venissero indicati come disponibili

² [Da una verifica d'ufficio effettuata il 28 maggio 2012 è risultato che l'operatore ha modificato le indicazioni relative alla diversa tempistica prevista per la consegna dei prodotti, a seconda che questi ultimi siano disponibili in magazzino o da ordinare, ed ha inserito nelle pagine del sito dedicate alle "Condizioni di vendita" ed ai "Tempi di consegna" le indicazioni utili ad informare correttamente i consumatori delle previsioni sui punti citati, e la possibilità di pagare i prodotti ordinati con il contrassegno.]

14. Alla luce di quanto sopra, e tenuto conto della circostanza che i comportamenti lamentati risultavano integrare i medesimi profili contestati con l'avvio del procedimento chiuso con il provvedimento di accettazione degli impegni, l'Autorità, con delibera n. 23698 del 27 giugno 2012, ha contestato al professionista, ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, l'inottemperanza agli impegni assunti (procedimento IP167) e riavviato d'ufficio il procedimento (procedimento PS6756B) ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a) del *"Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette"*, per valutare la violazione degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), e 22, commi 1 e 2, del Codice stesso, ipotizzata nella comunicazione di avvio del procedimento del 12 ottobre 2011.

Tale delibera è stata notificata al professionista in data 13 luglio 2012.

d) Il fallimento della società

15. In data 18 luglio 2012 è stato comunicato all'Autorità dal curatore fallimentare nominato dal Tribunale Ordinario di Brescia che il 17 luglio 2012 tale Tribunale ha dichiarato il fallimento della società Lightsten.

16. Pertanto, in data 2 agosto 2012 è stata inviata al curatore fallimentare la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria del procedimento PS6756B.

II. LE EVIDENZE ACQUISITE

17. Dalle numerose segnalazioni pervenute all'Autorità è emerso che sin dal settembre 2010 la società Lightsten ha avuto problemi ad effettuare le consegne dei vari prodotti ordinati e regolarmente pagati dai consumatori, nonostante il prodotto ordinato sul sito venisse indicato come disponibile: *"disponibile in 3 giorni; immediatamente disponibile"*³, o comunque in consegna in tempi brevi *"disponibile in due settimane; su ordinazione"*⁴.

18. Dalle segnalazioni pervenute è risultato, inoltre, che vari acquirenti che hanno lamentato la mancata consegna dei prodotti nei tempi previsti hanno ricevuto delle *e-mail* dal professionista che, a fronte dei vari solleciti e dei vari reclami inviati, si giustificava facendo riferimento a presunti ritardi delle imprese fornitrici dei prodotti od ad imprevedibili esaurimenti delle scorte, senza fornire, peraltro, indicazioni precise in ordine ai tempi di consegna o manifestare la propria disponibilità al rimborso del prezzo pagato dal consumatore. A titolo di esempio una *e-mail* agli atti riporta: *"attualmente lo stato del suo ordine è: attesa della consegna da parte dell'azienda produttrice. Il ritardo della consegna è dovuto a prenotazioni inaspettate e multiple del prodotto ordinato di cui abbiamo temporaneamente terminato la scorta a magazzino. La preghiamo gentilmente di pazientare, il Suo ordine verrà evaso non appena riceveremo il prodotto"*⁵. Oppure: *"A causa di un periodo di intensa attività i nostri fornitori hanno dei ritardi nelle consegne. Sarà nostra premura contattarli per sollecitare e fare in modo che la merce arrivi il prima possibile. Quando l'ordine sarà pronto, la contatteremo e procederemo immediatamente alla spedizione"*⁶.

19. In un accertamento ispettivo svolto in data 12 ottobre 2011 presso la sede di Lightsten⁷ sono stati acquisiti documenti recanti riepiloghi di contratti di vendita all'epoca non ancora eseguiti da parte del professionista. Da tali riepiloghi è risultato, ad esempio, che alla data del 12 ottobre 2011, in relazione a circa 300 contratti di vendita stipulati dall'11 giugno al 12 agosto 2011, solo in un caso era avvenuta la consegna della merce all'acquirente⁸.

20. Nell'accertamento ispettivo sono state acquisite inoltre varie *e-mail* di risposta del professionista a reclami di clienti⁹, aventi lo stesso tenore di quelle su citate, allegate alle segnalazioni pervenute all'Autorità, dalle quali emerge la consapevolezza del professionista dell'esistenza di notevoli ritardi nelle consegne¹⁰.

Con gli impegni accolti con il provvedimento n. 23327 del 22 febbraio 2012 il professionista si era vincolato a risolvere gli indicati problemi. In realtà, al di là della circostanza che la società Lightsten non ha mai informato l'Autorità delle iniziative intraprese sul punto, anche dopo la notifica del provvedimento del 22 febbraio 2012 sono pervenute numerose segnalazioni, relative ad acquisti avvenuti fino al giugno del corrente anno, in cui viene lamentata la mancata consegna dei prodotti acquistati. Nel mese di luglio è stato dichiarato il fallimento della società.

21. La società Lightsten non ha in alcun modo partecipato al procedimento de quo, non si è costituita, né ha presentato memorie di difesa.

³ [Ad es., doc. n. 2 del fascicolo del procedimento.]

⁴ [Doc. n. 107.]

⁵ [Doc. n. 1.]

⁶ [Doc. n. 14.]

⁷ [Lo svolgimento dell'accertamento ispettivo è stato deliberato dall'Autorità nell'adunanza del 5 ottobre 2011.]

⁸ [Doc. n. 68.]

⁹ [Doc. n. 69.]

¹⁰ [Ciò non esclude che in alcuni casi la consegna del prodotto possa essere infine avvenuta. Cfr., al riguardo, la documentazione allegata alle memorie pervenute in data 23 novembre 2011 e 18 gennaio 2012, relativa a casi in cui a consumatori che si sono rivolti all'Autorità il prodotto è stato consegnato, seppure in ritardo.]

III. VALUTAZIONI

22. In merito ai tempi di consegna dei prodotti acquistati dai vari clienti la documentazione agli atti mostra il carattere non episodico della mancata o ritardata consegna dei prodotti, di solito presentati nel sito *internet* del professionista come disponibili immediatamente (*"disponibile in 3 giorni; immediatamente disponibile"*) o in breve tempo (ad esempio, *"disponibile in 2 settimane, su ordinazione"*).

In particolare, un'ampia casistica di mancate consegne, protrattesi per mesi dalla data del pagamento del prezzo da parte degli acquirenti, risulta sia dai documenti acquisiti nel corso dell'accertamento ispettivo svoltosi in data 12 ottobre 2011, documenti che riepilogano lo stato dell'esecuzione dei contratti, che dalle segnalazioni pervenute in Autorità anche dopo il provvedimento di accoglimento degli impegni. Orbene, dalle evidenze agli atti risulta che il professionista non ha ottemperato agli impegni presentati con riguardo ai tempi ed alle modalità di consegna dei prodotti offerti in vendita sul proprio sito ossia, non è stato in grado di organizzare la propria attività imprenditoriale in modo da garantire la consegna dei prodotti venduti *on line*.

23. Ad ulteriore prova di quanto sopra vi sono agli atti numerose *e-mail* di risposta del professionista ai consumatori, dalle quali risulta la consapevolezza dello stesso dell'esistenza di problemi e notevolissimi ritardi nelle consegne della merce ordinata dai vari clienti. In molte delle citate *e-mail* il professionista fa generico riferimento a presunti ritardi delle imprese fornitrici dei prodotti o ad imprevedibili esaurimenti delle scorte, senza fornire, peraltro, indicazioni precise in ordine ai tempi di consegna o manifestare la propria disponibilità al rimborso del prezzo pagato dal consumatore¹¹.

24. A ciò si aggiunga che, dopo la chiusura del procedimento PS6756 con l'accettazione degli impegni, il professionista non ha fornito alcun riscontro in merito ai contatti che avrebbe dovuto prendere con tutti i clienti che non avevano ancora ricevuto la merce ordinata per risolvere il problema offrendo agli acquirenti, in alternativa: *i)* il rimborso delle somme corrisposte, oltre all'interesse legale; *ii)* la possibilità di aspettare la consegna del prodotto, che sarebbe dovuta comunque avvenire entro il nuovo termine indicato, in ogni caso non superiore a trenta giorni lavorativi; *iii)* la possibilità di scegliere un diverso prodotto dal catalogo, che fosse risultato immediatamente disponibile, di qualità paragonabile a quello originariamente acquistato.

25. Orbene, sulla base di quanto su riportato si ritiene che le indicazioni fornite dal professionista ai consumatori in merito alla disponibilità ed ai tempi di consegna dei prodotti offerti in vendita siano idonee ad indurre in errore i destinatari. Né tale induzione in errore si può ritenere attenuata in ragione della presenza nel sito, all'interno delle sezioni *"Tempi di consegna"* e *"Condizioni di vendita"*, fino al novembre 2011, di affermazioni di carattere generale tendenti ad escludere qualsiasi obbligo troppo stringente del professionista, rispetto ai tempi di consegna della merce. Ci si riferisce alle indicazioni relative a: *"i tempi di consegna indicati nelle inserzioni dei prodotti sono puramente indicativi"* o, a proposito dell'annullamento degli ordini da parte dei consumatori, *"qualora la merce fosse stata ordinata dalla Ditta Sistemi di Luce al proprio fornitore, si riserva di non accettare l'annullamento stesso anche se in forte ritardo di consegna rispetto ai tempi indicati"*.

Né la circostanza che dopo il mese di novembre 2011, le indicazioni sul sito *internet* sono state modificate, può assumere rilevanza tenuto conto del fatto che, i comportamenti del professionista non si sono modificati e gli acquirenti hanno continuato a non ricevere la merce ordinata indipendentemente dalla correttezza formale o meno delle informazioni presenti sul sito *internet*.

26. Sulla base di quanto sopra si ritiene che il comportamento tenuto dal professionista integri una pratica commerciale scorretta ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *b)*, del Codice del Consumo, in quanto idonea, mediante indicazioni non veritiere in merito all'effettiva disponibilità ed ai tempi di consegna dei prodotti offerti, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio.

27. La condotta del professionista risulta, inoltre, non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, considerato che l'esercizio di un'attività come quella svolta dalla società Lightsten, in cui la vendita avviene attraverso *internet* e la consegna del prodotto non è contestuale al pagamento del prezzo, impone, in base ai principi di buona fede e correttezza, di assicurare ai consumatori un'informazione veritiera in merito alla reale disponibilità ed ai tempi effettivi di consegna dei prodotti offerti.

¹¹ [Ai sensi dell'art. 54 del Codice del Consumo, nei contratti a distanza "salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al professionista (comma 1 dell'art. 54). In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del professionista, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore (...) e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura" (comma 2).]

IV. QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI

28. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione¹².

29. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

30. Nel caso di specie, va tenuto in considerazione che il Tribunale Ordinario di Brescia, con sentenza del 17 luglio 2012, ha dichiarato il fallimento della società Lightsten S.r.l. Per tale motivo, al fine di non ledere la posizione dei creditori (tra cui, presumibilmente, gli stessi consumatori interessati dalla pratica commerciale scorretta) coinvolti nella procedura fallimentare, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nei confronti della società Lightsten S.r.l. nella misura del minimo edittale pari a 5.000 € (cinquemila euro).

31. Inoltre, ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7 del medesimo articolo da parte del professionista - nel caso di specie, gli impegni presentati dalla società Lightsten erano stati resi obbligatori dall'Autorità con il provvedimento n. 23327 del 22 febbraio 2012 - l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000.000 euro¹³, tenendo conto, in quanto applicabili, dei sopra citati criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo.

32. Nel caso in esame, si ritiene di irrogare alla società Lightsten S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale pari a 10.000 € (diecimila euro).

RITENUTO, pertanto, che la pratica commerciale risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante indicazioni non veritiere in merito alla disponibilità ed ai tempi di consegna dei prodotti offerti in vendita, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio;

RITENUTA integrata la fattispecie di mancata esecuzione degli impegni resi obbligatori dall'Autorità con il provvedimento n. 23327 del 22 febbraio 2012;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto I, lettera a), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Lightsten S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Lightsten S.r.l., in relazione all'infrazione di cui al precedente punto a), una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 € (cinquemila euro);

c) che il comportamento della società Lightsten S.r.l. consistente nel non avere attuato gli impegni resi obbligatori con la delibera n. 23327 del 22 febbraio 2012 costituisce un'infrazione a quanto disposto dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

d) di irrogare alla società Lightsten S.r.l., in relazione all'infrazione di cui al precedente punto c), una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila euro).

Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere b) e d), devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49 del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

¹² *[Nel caso di specie non si applica l'art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, con cui è stato elevato il massimo edittale a 5.000.000 euro, in quanto la pratica è cessata con il fallimento della società, avvenuto anteriormente all'entrata in vigore di tale decreto-legge.]*

¹³ *[Nel caso di specie non si applica l'art. 23, comma 12-quinquiesdecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, con cui è stato elevato il massimo edittale a 5.000.000 euro, in quanto l'infrazione è anteriore all'entrata in vigore di tale decreto-legge.]*

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella